

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)633

Vol. 1975/0237

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 633 def.

Bruxelles, il 8 dicembre 1975

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO PER NUOVI NEGOZIATI
CON L'AUSTRIA A TITOLO DELL'ARTICOLO XXVIII
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE
TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

(Nota della Commissione al Consiglio)

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO PER NUOVI NEGOZIATI CON L'AUSTRALIA
A TITOLO DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE
TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

(Nota della Commissione al Consiglio)

La Commissione presenta al Consiglio:

1. Una relazione sui risultati dei nuovi negoziati che essa ha condotto con l'Australia a titolo dell'articolo XXVIII:1 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, relativa alla modifica apportata dalla Comunità per la concessione sul piombo e sul zinco (Allegato I).
2. Un progetto di accordo, con i risultati dei nuovi negoziati a titolo dell'articolo XXVIII:1 dell'Accordo generale, fra la Comunità Economica Europea e l'Australia (Allegato II).

Il Comitato speciale dell'articolo 113 ha espresso parere favorevole sui risultati dei suddetti negoziati.

La Commissione raccomanda al Consiglio di concludere l'accordo per i nuovi negoziati con l'Australia a titolo dell'articolo XXVIII:1 dell'Accordo generale.

A questo scopo, essa presenta il progetto di proposta di regolamento di cui all'Allegato III.

Relazione dei risultati dei negoziati sul piombo e lo zinco

I. Introduzione

Nel corso dei negoziati XXIV:6 et "Dillon" del 1962 e 1963 sotto gli auspici del GATT, la Comunità ha consolidato il dazio di 1,32 UC/100 kg per il piombo greggio altro (voce tariffaria 78.01 A II) e lo zinco greggio (voce tariffaria 79 01 A). I protocolli no. 14 e 15 allegati al Trattato di adesione stipulano che il piombo greggio (altro) e lo zinco greggio sono sottomessi a decorrere dal 1° gennaio 1974 ad un dazio del 4,5 % con un minimo di percezione di 1,1 UC/100 kg. Dal 1° gennaio 1974 il dazio di cui sopra è sospeso e il dazio d'applicazione è di 4,5 % con un minimo di percezione di 1,1 UC/100 kg ed un massimo di percezione di 1,32 UC/100 kg, questo al fine di rispettare i nostri impegni al GATT. Tale sospensione è limitata al 31 dicembre 1975 al più tardi.

In vista di modificare il dazio di 1,32 UC/100 kg su questi due prodotti, il Consiglio, con decisione in data del 2/3 dicembre 1974 ha autorizzato la Commissione a procedere a dei nuovi negoziati, previsti all'articolo XXVIII parag. 1 dell'Accordo Generale.

In conformità con tale decisione, la Commissione ha notificato al Segretariato del GATT nel dicembre 1974, di voler procedere a dei negoziati con le parti contraenti del GATT interessati da codesta modifica. I due principali paesi che hanno manifestato un tale interesse sono il Canada e l'Australia, entrambi beneficiari diretti delle due concessioni.

II. I negoziati

L'intento della Comunità in tali negoziati è stato di presentare questa modifica di dazio come trasformazione di un dazio specifico in dazio ad valorem d'un livello equivalente cioè una semplice modifica di ordine tecnico.

Poichè in effetti, se al momento dei negoziati d'accessione il dazio del 4,5 % ad valorem poteva essere considerato come rappresentante l'equivalente d'un dazio dell' 1,32 UC/100 kg, in seguito ciò non è stato più possibile, dato il forte aumento dei prezzi di questi due prodotti nel corso degli anni 1972, 1973 e 1974.

L'introduzione quindi di un dazio ad valorem del 4,5 % in vece d'un dazio specifico di 1,32 UC/100 kg avrebbe determinato da parte dei nostri partners al GATT delle domande di compensi molto importanti. Ora nè nello stesso settore del piombo e dello zinco, nè in altri settori, le ricerche di compensi hanno condotto a risultati utilizzabili per i negoziati.

Dalle statistiche per gli anni di riferimento 1971, 1972 e 1973, si possono dedurre i seguenti risultati:

PIOMBO

media 1971/72	Quantità (tonnellate)	Valore (1000 UC)	Valore unitario (UC/100 kg)	Equivalente ad valorem
Totale CEE	221.042	63.714	28,78	4,59
Australia	52.380	15.048	28,73	4,59
Canada	52.447	15.586	29,70	4,44

ZINCO

Totale CEE	327.303	121.662	37.17	3,55
Australia	41.832	15.365	36.73	3,57
Canada	78.692	29.148	37,04	3,56

Tenendo debito conto di tali cifre e su base di direttive ellegate alla decisione del Consiglio, la Commissione ha presentato un offerta iniziale ai due partners (Canada e Australia) consistente in un dazio ad valorem del 4 % per il piombo e del 3,5 % per lo zinco. Tale offerta nell'ottica comunitaria doveva permettere la modifica del dazio specifico di 1,32 UC/100 kg senza necessità di compensi su altri prodotti.

Una serie di riunioni di negoziato con le autorità canadesi ed australiane si sono svolte dal mese di marzo 1975. Queste riunioni hanno mostrato che, secondo il parere del Canada e dell'Australia, l'offerta era nettamente insufficiente. I due paesi hanno contestato il periodo di riferimento preso in considerazione dalla Comunità (media 1971-72-73) ed hanno preteso che il 1974 ed eventualmente il 1975 dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo dell'incidenza del dazio specifico.

Di fronte a tale situazione e nell'intento di porre un termine ai negoziati, la Commissione ha assunto l'iniziativa di informare i due paesi che essa sarebbe disposta di proporre al Consiglio di concludere un accordo con loro sulla base d'un dazio unico del 3,5 % per i prodotti in questione a condizione che essa possa tener conto del loro accordo. Il rappresentante della Commissione ha messo in rilievo il carattere politico di tale proposta ed ha chiesto ai rappresentanti dei due paesi di voler apprezzare la proposta in tal senso onde evitare inutili querele sul periodo di riferimento da prendere in considerazione.

Il Comitato dell'articolo 113 a reso all'unanimità un parere favorevole sull'attitudine della Commissione, sottolineando che sarebbe da escludersi concessioni più rilevanti.

Al momento di riunioni e contatti ulteriori con le autorità canadesi ed australiane, soltanto il Canada ha continuato a considerare tale ultima offerta come insufficiente ed ha proposto di concludere un accordo su base di un dazio ad valorem di 3,5 % per il piombo e di 3 % per lo zinco. L'Australia ha invece accettato l'offerta migliorata della Comunità di un dazio ad valorem del 3,5 % per entrambi i prodotti.

A questo punto è data l'argenza di fare adottare dal Consiglio la tariffa doganale comune per il 1976, è soltanto stato possibile di inscrivere nella tariffa il solo dazio autonomo del 4,5 %. Ciononostante, il rappresentante della Commissione ha dichiarato al Coreper che si riservava il diritto di fare proposte supplementari in merito ai negoziati.

III. Apprezzamento della situazione

La Comunità è posta attualmente di fronte alla scelta, sia di lasciare le cose come stanno, da cui ne deriverà per il primo gennaio l'applicazione d'un dazio del 4,5 % per i due prodotti, sia di firmare un accordo su base dell'articolo XXVIII dell'Accordo Generale con l'Australia soltanto, stabilendo il dazio convenzionale a 3,5 % per i due prodotti.

La Commissione è d'avviso che vi sono alcuni argomenti in favore della accettazione della seconda alternativa:

- a) Si risponde così ad un gesto ugualmente politico dell'Australia che, pur non essendo del tutto soddisfatta, ha ciononostante accettato la nostra offerta. Sembra in effetti difficile rifiutare un accordo con questo paese e d'imporgli dazi più elevati perchè non è stato possibile giungere ad un accordo con un altro paese per ragioni complementamente estranee all'Australia.
- b) Se si ristabilisce il dazio di 4,5 %, è pressochè certo che i due paesi si riferiranno al GATT. In tal caso, la nostra posizione non sarà molto forte poichè abbiamo già offerto, durante i negoziati, percentuali più basse.
- c) Il dazio ad valorem di 3,5 % corrisponde all'incirca all'incidenza del dazio specifico di 1,32 UC su base dei dati compresi nel periodo 1971-1974: piombo 3,9 %; zinco 3,28 %. Il Canada non beneficia dunque di vantaggi gratuiti ed un ricorso da parte sua al GATT sarebbe del resto privo di fondamento.

IV. Conclusione

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone di concludere con l'Australia un accordo su base d'un dazio ad valorem di 3,5 % per il piombo e lo zinco che si sostituiscono al dazio specifico di 1,32 UC/100 kg consolidato al GATT.

Siffatto accordo chiude definitivamente per la Comunità i negoziati articolo XXVIII del GATT sul piombo e lo zinco.

Nel corso della sua riunione del 21/XI/1975, il comitato speciale dell'art. 113 ha formulato un avviso conforme alla proposta della Commissione.

Il documento che raccoglie i risultati dei negoziati (allegato II) è stato siglato il

L'entrata in vigore nella Tariffa doganale comune dei nuovi dazi è prevista per il 10 gennaio 1976.

CONFIDENTIEL

NEGOCIATIONS RELATIVES A LA LISTE LXXII - C.E.E.

Les délégations de la Commission des Communautés Européennes et de l'Australie ont achevé les négociations qu'elles ont menées au titre de l'article XXVIII : 1 en vue de la modification ou du retrait des concessions définies dans la liste LXXII - C.E.E., qui sont reproduites dans la note ci-jointe.

Pour la Délégation de la
Commission des Communautés
Européennes

(s)

Pour la délégation de l'Australie

(s)

RESULTATS DES NEGOCIATIONS MENEES AVEC L'AUSTRALIE
AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII : 1 EN VUE DE LA MODI-
FICATION OU DU RETRAIT DE CONCESSIONS REPRISES DANS
LA LISTE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

LISTE LXXII - C.E.E.

CONCESSIONS A MODIFIER :

Position tarifaire	Désignation des marchandises	Taux des droits conso- lidés dans la liste existante
78.01	Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb : A. brut : II. autre	1,32 UC/100 kg poids net
79.01	Zinc brut; déchets et débris de zinc A. brut	1,32 UC/100 kg poids net

NOUVELLES CONCESSIONS :

Position tarifaire	Désignation des marchandises	Taux des droits à consolider
78.01	Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb : A. brut : II. autre	3,5 %
79.01	Zinc brut; déchets et débris de zinc A. brut	3,5 %

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

per la conclusione di un accordo fra la Comunità Economica Europea e l'Australia, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e modificante la tariffa doganale comune sul piombo e sullo zinco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la Comunità Economica Europea, conformemente all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, ha negoziato con l'Australia un accordo relativo alla modifica di alcune concessioni della Lista LXXII-CEE che interessano detto paese;

Considerano che è opportuno concludere questo accordo, e di conseguenza modificare la tariffa doganale comune, conformemente allo stesso;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo primo

E' concluso a nome della Comunità Economica Europea l'accordo, negoziato con l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

La conclusione di questo accordo è notificata alle parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 3

Dal 1° gennaio 1976 i dazi delle tariffe doganale
comune per il piombo greggio, altro (no. 78.01 A II) e per lo
zinco greggio (no. 79.01 A) sono modificati come segue:

Aliquota dei dazi			
No. della tariffa	Designazione delle merci	autonomi %	convenzionali %
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. piombo greggio: II. altro	4,5 con riscos. min. di 1,1 U.C. per 100 kg peso netto	3,5
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. Zinco greggio	4,5 con riscos. min. di 1,1 U.C. per 100 kg peso netto	3,5

Fatto

Per il Consiglio

Il Presidente

CONFIDENTIEL

NEGOCIATIONS RELATIVES A LA LISTE LXXII - C.E.E.

Les délégations de la Commission des Communautés Européennes et de l'Australie ont achevé les négociations qu'elles ont menées au titre de l'article XXVIII : 1 en vue de la modification ou du retrait des concessions définies dans la liste LXXII - C.E.E., qui sont reproduites dans la note ci-jointe.

Pour la Délégation de la
Commission des Communautés
Européennes

(s)

Pour la délégation de l'Australie

(s)

RESULTATS DES NEGOCIATIONS MENEES AVEC L'AUSTRALIE
AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII : 1 EN VUE DE LA MODI-
FICATION OU DU RETRAIT DE CONCESSIONS REPRISES DANS
LA LISTE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

LISTE LXXII - C.E.E.

CONCESSIONS A MODIFIER :

Position tarifaire	Désignation des marchandises	Taux des droits conso- lidés dans la liste existante
78.01	Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb : A. brut : II. autre	1,32 UC/100 kg poids net
79.01	Zinc brut; déchets et débris de zinc A. brut	1,32 UC/100 kg poids net

NOUVELLES CONCESSIONS :

Position tarifaire	Désignation des marchandises	Taux des droits à consolider
78.01	Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb : A. brut : II. autre	3,5 %
79.01	Zinc brut; déchets et débris de zinc A. brut	3,5 %